

Comune di Corciano

Provincia di Perugia

**Regolamento per la disciplina della Tassa
sui rifiuti (Tari)**

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 54 del
30/07/2020**

INDICE

	Sezione I – Premessa	
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
	Sezione II – Presupposto e soggetti passivi	
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 3 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 5 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 7 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 8 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni delle superfici</i>	
	Sezione III – Tariffe e costi del servizio	
Art. 9 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 10 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 11 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 12 -	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 13 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 14 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 15 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 16 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 17 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 18 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	
	Sezione VI – Esenzioni, riduzioni e agevolazioni	
Art. 19 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 20 -	<i>Zone non servite</i>	
Art. 21 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 22 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata alle isole ecologiche</i>	
Art. 23 -	<i>Riduzione per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico</i>	
Art. 24 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata delle utenze non domestiche</i>	
Art. 25 -	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 26 -	<i>Riduzione per le attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio</i>	
Art. 27 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 28 -	<i>Finanziamento delle riduzioni</i>	
Art. 29 -	<i>Esenzioni dal tributo</i>	
Art. 30 -	<i>Agevolazioni</i>	
Art. 31 -	<i>Altre agevolazioni</i>	

Art. 32 -	<i>Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione per l'emergenza covid-19</i>	
Art. 33 -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 34 -	<i>Riduzioni per la partecipazione della collettività locale alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani</i>	
	<i>Sezione V – Tributo giornaliero, tributo provinciale e riscossione</i>	
Art. 35 -	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 36 -	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 37 -	<i>Riscossione</i>	
	<i>Sezione VI – Dichiarazione e rimborsi</i>	
Art. 38 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 39 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
	<i>Sezione VII – Controlli, accertamenti e riscossione coattiva</i>	
Art. 40 -	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 41 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 42 -	<i>Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e incentivi per il trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore tributi</i>	
Art. 43 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 44 -	<i>Contenzioso e accertamento con adesione</i>	
Art. 45 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 46 -	<i>Importi minimi</i>	
	<i>Sezione VIII – Disposizioni finali</i>	
Art. 47 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 48 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 49 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	
Art. 50 -	<i>Disposizioni transitorie</i>	

Sezione I – Premessa

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Corciano, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Sezione II – Presupposto e soggetti passivi

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o la riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 11 del presente regolamento e delle vigenti disposizioni normative in materia, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa sui rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla tassa sui rifiuti tutti i locali come sopra definiti, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo **come** deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- b) le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti o attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità; la presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- c) la parte delle superfici coperte di altezza inferiore a 150 cm;
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla superficie utilizzata dai soli praticanti come campo da gioco o vasca della piscina, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali, a titolo esemplificativo, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. Nel caso di palestre o centri fitness si considera destinato al solo esercizio dell'attività fisica solo quella parte della superficie dei locali/aree possedute o detenute in cui sono svolte esclusivamente attività ginniche che per le loro caratteristiche non comportano la produzione di rifiuti, con esclusione di quella occupata da attrezzi o macchinari (cd. sale pesi);
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali i vani ascensore, le centrali termiche, le cabine elettriche, le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos interclusi all'accesso umano e simili;

- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) i fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- i) le aree adibite in via esclusiva al transito, alla manovra e le aree scoperte destinate alla sosta gratuita dei veicoli. Restano comunque soggette le aree destinate a depositi anche temporanei ed a esposizione;
- j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. Le circostanze di cui al precedente comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti idonei a garantire la conoscibilità dell'atto ed a rispettare i principi dell'art. 6 della Legge 27/07/2000, n. 212.

2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte soggette al tributo, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

3. Nelle more dell'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo restano valide le dichiarazioni già presentate e le superfici accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 8.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI DELLE SUPERFICI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive in via esclusiva di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché le rimesse attrezzi, i depositi e simili;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata la contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

N.	Tipologia attività	% di riduzione
1	Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
2	Lavanderie a secco e tintorie non industriali, servizi di parrucchieria	25%
3	Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto, autocarrozzerie e verniciatori in genere	45%
4	Caseifici e cantine vinicole e frantoi, industrie alimentari	30%
5	Falegnamerie, industrie del legno e di prodotti in legno, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
6	Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metal meccaniche	50%
7	Tipografie, stamperie e laboratori per incisione	60%
8	Laboratori fotografici o eliografici	25%
9	Lavorazione materie plastiche e vetroresine, vetrerie	25%
10	Industrie e laboratori tessili	30%
11	Fabbricazione di prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali, lavorazione di minerali non metalliferi	50%

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine per la presentazione della dichiarazione.
4. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della Legge 27/12/2013, n. 147, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento di gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo

produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

5. In applicazione del precedente comma, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al primo periodo del comma 4, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:

- a. nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
- b. nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al secondo periodo del comma 4 le percentuali di riduzione di cui al precedente comma 3.

Sezione III – Tariffe e costi del servizio

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, dell'art. 13 del presente regolamento e dei provvedimenti emanati dalla competente Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA).
3. Le tariffe della tassa sui rifiuti sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, secondo la tempistica della loro applicazione stabilita dalle norme di legge e/o dai provvedimenti della medesima Autorità.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. Il predetto costo è quantificato sulla base dell'importo annualmente versato dal competente Ministero, ai sensi dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, all'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e di cui ai provvedimenti emanati dall'ARERA ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata per intero nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio. A decorrere dall'anno di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dall'ARERA ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205 relativi alla definizione del Metodo Tariffario del servizio integrato dei rifiuti, la disciplina riportata nel periodo precedente non trova più applicazione, facendosi riferimento alla disciplina delle componenti a conguaglio contenuta nei provvedimenti della sopra citata Autorità.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dall'Autorità competente in materia, secondo le modalità stabilite dalla legge e la procedura stabilita dai provvedimenti dell'ARERA e contiene tutti gli elementi previsti dalle norme e dai provvedimenti dell'ARERA.

2. Al fine di consentire al Comune la predisposizione del piano finanziario relativamente ai servizi facenti parte del servizio integrato dei rifiuti gestiti direttamente dallo stesso, tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che rientrano tra i costi da considerare.

3. Al fine della determinazione del gettito del tributo che deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio, dall'importo totale dei costi del piano finanziario si detrae l'ammontare dei proventi effettivamente conseguiti derivanti dal recupero dell'evasione della tassa sui rifiuti (Tari) e gli altri proventi indicati dai provvedimenti dell'ARERA.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. A decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e successive modificazioni ed integrazioni per la determinazione delle tariffe del tributo si fa riferimento a quanto nella stessa previsto;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. A decorrere dall'entrata in vigore della

deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 la determinazione della quota fissa e di quella variabile avviene secondo quanto dalla stessa stabilito.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il sistema adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 utilizzati per il calcolo delle tariffe.

Il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione stabilita dall'ARERA ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al 50% dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata ottenuta rispetto all'anno precedente, con un massimo comunque del 3%.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria annuale.

ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, come ad esempio colf, badanti, ecc.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di abitazioni in cui il nucleo familiare di residenza anagrafica, avente un ISEE non superiore a € 15.000,00 annui, sia composto esclusivamente da massimo due soggetti ultrasessantacinquenni o da almeno un soggetto disabile, nel conteggio del numero degli occupanti non si tiene conto di eventuali badanti residenti o dimoranti abitualmente nella medesima unità immobiliare. L'agevolazione si applica a condizione che risultino posti in essere regolari rapporti di lavoro e che siano stati adempiuti tutti i necessari obblighi previdenziali o assistenziali. Al fine di

poter beneficiare dell'agevolazione di cui ai precedenti due periodi, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, apposita dichiarazione sostitutiva relativa alle circostanze di cui sopra con allegato l'attestazione ISEE in corso di validità. Non sono altresì considerati i componenti risultanti residenti alla data di riferimento stabilita dal successivo comma 10 per i quali è stato avviato il procedimento di cancellazione della residenza anagrafica. La loro eliminazione dal numero dei componenti, ai fini della quantificazione della tassa, avviene solo al momento della conclusione del procedimento con esito positivo, con decorrenza tuttavia dalla data dell'avvio del medesimo procedimento di cancellazione.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi di soggetti residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dal contribuente nella dichiarazione o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica, priva nel comune di utenze abitative, non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Le rimesse attrezzi ed i depositi per uso agricolo, anche se l'attività non è svolta in forma imprenditoriale, si considerano utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative non di residenza di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti anagraficamente residenti nel comune, tenute a disposizione dagli stessi o comunque utilizzate dagli stessi o dai componenti del nucleo familiare anagrafico a vario titolo e non concesse in locazione o comodato a terzi, il numero degli occupanti è fissato in una unità. Nel caso di abitazioni concesse in locazione con contratti ad uso turistico per un periodo superiore a 60 giorni nel corso dell'anno solare si applica il comma 3 del presente articolo.

8. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti è incrementato di 2 unità.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 36, comma 2.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria annuale.

ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia destinata al loro svolgimento, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o che il tributo sia assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 36.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 37, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo che

l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Sezione IV – Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

ART. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

ART. 20 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza, calcolata su strada carrozzabile, superiore a 300 metri dal più vicino punto di conferimento. La riduzione non spetta alle utenze interessate da forme di raccolta porta a porta o domiciliare, le quali sono considerate a tutti gli effetti servite, fatto eccezione per quanto previsto dal comma 10 dell'art. 21 del presente regolamento.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga a quanto eventualmente stabilito da altre norme regolamentari comunali, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, siano esse carrozzabili o meno.

3. La riduzione di cui al precedente comma 1 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 37 e viene meno dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 riportate nell'art. 13, comma 5, nei commi seguenti e nel successivo art. 22. Il costo delle riduzioni/agevolazioni previste dall'art. 13, comma 5, dal presente articolo e dall'art. 22 determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche, con conseguente attribuzione a quelli delle utenze non domestiche.

2. Ai soggetti passivi che occupano locali destinati a case di civile abitazione servite secondo modalità di raccolta dei rifiuti porta a porta o domiciliare, con assegnazione agli stessi di appositi cassonetti individuali, viene riconosciuta una specifica riduzione della tributo determinata secondo le modalità indicate nei seguenti commi.

3. Qualora il numero degli svuotamenti annui del cassonetto individuale per la raccolta dei rifiuti in forma indifferenziata sia inferiore ai limiti di seguito indicati, ma comunque superiore a 6, variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il contribuente ha diritto alle seguenti riduzioni applicate sull'importo annuale della quota variabile del tributo dovuto per l'anno successivo:

Numero componenti	Svuotamenti annuali minimi	Svuotamenti annuali massimi	Importo riduzione massima per 6 svuotamenti (€)	Decurtazione riduzione per ogni svuotamento superiore a 6 fino al numero max di svuotamenti(€)
1	6	Fino a 10	20,00	1,50
2	6	Fino a 15	38,00	1,50
3	6	Fino a 18	43,00	1,50
4	6	Fino a 24	48,00	1,50
5	6	Fino a 26	63,00	1,50
6	6	Fino a 26	68,00	1,50

Oltre il numero degli svuotamenti annuali massimi, non compete nessuna riduzione. I limiti degli svuotamenti annuali massimi sopra indicati si riferiscono, nel caso di utenze singole, ad un contenitore assegnato di capacità non superiore a 120 litri. Nel caso di contenitori assegnati con capacità superiore a 120 litri, i limiti massimi anzidetti sono proporzionalmente ridotti.

4. L'importo della riduzione concessa non può comunque essere superiore all'ammontare della quota variabile dovuta per l'anno di riferimento.

5. La riduzione di cui ai precedenti commi non compete alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. In relazione alle utenze condominiali coinvolte nell'estensione della raccolta individuale dei rifiuti di cui Progetto di "Miglioramento del Servizio di Raccolta Differenziata quartiere residenziale "Girasole" e Zona condominiale di Ellera", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 28/02/2019, la riduzione di cui ai commi precedenti sarà applicabile solo con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui il gestore del servizio avrà iniziato la misurazione puntuale degli svuotamenti del contenitore individuale per la raccolta del rifiuto residuo indifferenziato per tutte le utenze coinvolte.

6. Qualora l'inizio o la cessazione del possesso o della detenzione dell'abitazione avvengano nel corso dell'anno, il limite annuale massimo degli svuotamenti e l'importo della riduzione di cui al precedente comma 3 vengono ragguagliati in base al numero dei giorni in cui è avvenuto il possesso o la detenzione nel corso dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore. Nell'ipotesi di cui sopra, il limite minimo degli svuotamenti annuali viene ridotto del 50% qualora il numero dei giorni del possesso o della detenzione siano inferiori a 183 nel corso dell'anno solare.

7. Nell'ipotesi di contenitori unici per una pluralità di utenti, la riduzione di cui al precedente comma 2 sarà riconosciuta a tutti gli utenti serviti dal medesimo contenitore, purché il numero degli svuotamenti registrati sia inferiore o pari a 26. In tale caso ad ogni utente viene riconosciuta la misura della riduzione, prevista in base alla numerosità dei componenti, purché il possesso o la detenzione siano durati almeno tre mesi nel corso dell'anno solare. Per le utenze condominiali, intendendosi tali quelle riferite ad almeno 6 nuclei abitativi, la medesima riduzione, calcolata con riferimento alla misura minima e fermo restando il ragguaglio dell'importo della riduzione al periodo di possesso/detenzione previsto dal comma 6, sarà riconosciuta, in favore dei singoli soggetti passivi facenti parte del condominio, solo se alle medesime viene ridotto il volume dei contenitori assegnati per la raccolta della frazione indifferenziata a seguito di apposita istanza di diminuzione del volume degli stessi, fatto salvo il caso in cui venga rilevato uno scorretto utilizzo del contenitore o l'abbandono di rifiuti fuori dai contenitori assegnati. La riduzione di cui al terzo periodo del presente comma compete a condizione che il possesso o la detenzione dei locali siano durati almeno tre mesi nel corso dell'anno solare.

8. La riduzione sarà riconosciuta a consuntivo a valere sulla quota variabile della tributo dovuta dal soggetto passivo per l'anno successivo o, in caso incapienza o cessazione, mediante rimborso.

9. L'elenco dei soggetti interessati, nonché il numero degli svuotamenti del contenitore per la raccolta dell'indifferenziato registrati dal soggetto gestore del servizio nel corso dell'anno solare, saranno trasmessi dal medesimo al Comune entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, secondo modalità opportunamente concordate. A tal fine l'Ente dovrà provvedere, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali, a comunicare al soggetto gestore i nuovi contribuenti serviti, nonché eventuali subentri o cessazioni.

10. Gli utenti serviti dalla forma di raccolta differenziata di cui al comma 2 del presente articolo sono comunque considerati serviti ed è pertanto esclusa nei loro confronti l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 20 del presente regolamento comunale, fatto salvo il caso di specifiche

ubicazioni nelle quali il servizio di cui al comma 2 non viene di fatto effettuato, come documentato da apposita dichiarazione del soggetto gestore del servizio, ed i casi in cui i contenitori o il punto di raccolta dei rifiuti sono situati, per esigenze tecniche del servizio, ad una distanza dall'utenza superiore a mt. 300, determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 20.

ART. 22

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE CONFERISCONO RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA ALLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri comunali di raccolta, denominati "isole ecologiche", hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare.
2. L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella A, di seguito indicata:

TABELLA A – STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 75 (escluso)	0
Da 75 (incluso) a 500 (escluso)	0,08 al Kg
Oltre 500 (incluso)	40,00

3. La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso le isole ecologiche ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

TABELLA B – COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

<i>Frazioni di rifiuto</i>	<i>Coefficiente</i>
Carta	0,60
Plastica	1,50
Legno	0,50
Vetro	0,50
Raee	0,03
Oli	2,00
Farmaci	2,00
Batterie	0,50
Metallo	0,50
Verde	0,03
Ingombranti	0,03
Contenitori per bevande (cd. contenitori tetrapak)	0,30

4. L'ammontare della riduzione, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce di cui alla tabella A del presente articolo e i coefficienti di ponderazione qualitativa, indicati nella tabella B, possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo.

5. La predetta riduzione viene accordata in diminuzione della quota variabile del tributo dovuta per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza della stessa o di cessazione dell'obbligo tariffario in cui si procede mediante rimborso.

6. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del secondo mese successivo l'inizio dell'anno solare successivo.

7. La riduzione di cui all'art. 21, quella di cui al presente articolo e quella di cui al successivo art. 23, non possono comunque superare complessivamente l'ammontare della quota variabile dovuta per l'anno di riferimento.

ART. 23

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, si applica una riduzione del 20% della quota variabile del tributo.

2. La riduzione è concessa a consuntivo, a valere sul tributo dell'anno successivo, in favore delle utenze che hanno effettuato un processo controllato di compostaggio, anche utilizzando i contenitori ricevuti in comodato d'uso da parte del soggetto gestore, e che risultano aver correttamente svolto tale attività nel corso dell'anno solare sulla base di quanto accertato dal soggetto gestore del servizio. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta al soggetto gestore di verifica del corretto svolgimento del processo di compostaggio da effettuarsi almeno una volta nel corso dell'anno solare interessato e presentare apposita richiesta al comune per l'applicazione della riduzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata dell'attestazione di verifica del soggetto gestore ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta verifica da parte del soggetto gestore. Nel caso in cui venga segnalato il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio la riduzione non sarà comunque accordata.

ART. 24

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il conferimento in forma differenziata al servizio comunale dei rifiuti assimilati prodotti avviabili al recupero, nell'ipotesi in cui il soggetto che cura il servizio sia in grado di rilevare le quantità destinate al recupero raccolte presso ogni singola attività servita nel corso dell'anno solare, spetta una riduzione del tributo determinata secondo le modalità del successivo art. 25. Qualora, invece, non sia possibile, stante le modalità di svolgimento del servizio di raccolta, rilevare le quantità di rifiuti assimilati avviabili al recupero complessivamente conferite in forma differenziata nel corso dell'anno solare da ogni singola attività, le utenze non domestiche interessate hanno diritto ad una riduzione calcolata secondo il criterio presuntivo riportato nel comma successivo.

2. Nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma precedente, la riduzione spettante alle utenze non domestiche individuate nel medesimo comma è calcolata attribuendo a ciascuna di esse un ammontare pari al prodotto tra il numero dei carichi eseguiti dal soggetto gestore del servizio presso ogni singola unità servita nel corso dell'anno solare e l'importo unitario dell'incentivo per carico. Quest'ultimo è ottenuto dividendo l'incentivo complessivo spettante a tutte le attività incluse nel servizio, calcolato moltiplicando le quantità annue complessive raccolte dalle utenze non domestiche per ogni tipo di rifiuto per gli importi unitari di seguito indicati, per il numero totale dei carichi effettuati presso tutte le attività nel corso del medesimo periodo.

Importi unitari

- Carta e cartone: € 0,0723 al Kg
- Plastica e materie plastiche: € 0,1808 al Kg
- Ferro e materiali metallici non ferrosi: € 0,0207 al Kg
- Altri rifiuti assimilati agli urbani recuperabili: € 0,0207 al Kg

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma non sarà comunque riconosciuta qualora nel corso dello svolgimento del servizio venga rilevato che, a seguito di segnalazione del soggetto esecutore dello stesso, l'utenza non domestica non abbia provveduto alla corretta separazione dei rifiuti, all'adozione degli accorgimenti necessari per consentire l'avvio al recupero dei rifiuti o che, comunque, non abbia correttamente rispettato in modo ricorrente le regole di funzionamento del servizio stesso.

4. La determinazione della riduzione spettante a ciascuna utenza non domestica interessata sarà operata direttamente dal Comune sulla base delle informazioni che il soggetto gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune. Si applica il comma 4 del successivo art. 25.

5. L'importo della riduzione di cui al presente articolo non può comunque eccedere il 100% della quota variabile del tributo, tenendo conto della riduzione di cui al successivo art. 25.

ART. 25

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata a consuntivo in base al rapporto fra il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 100% della quota variabile del tributo, tenendo conto della riduzione di cui all'art. 25.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità delle singole frazioni di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo. Qualora in sede di controllo delle dichiarazioni presentate siano riscontrati dati non corretti, si procederà al recupero della riduzione indebitamente applicata, fatti salvi gli altri effetti di legge. Le utenze non domestiche che intendono usufruire della riduzione devono comunicare, se richiesto dal Comune, anche a mezzo posta elettronica o altri sistemi informatici, il riepilogo complessivo delle quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo in forma autonoma nel corso dell'anno solare, distinte per tipologia di rifiuto, entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 26

RIDUZIONE PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE E VIVAISTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO

1. Per le attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività svolte,

secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, si applica una riduzione del 20% della quota variabile del tributo.

2. La riduzione è concessa a consuntivo, a valere sul tributo dell'anno successivo, in favore delle utenze che hanno effettuato un processo controllato di compostaggio, anche utilizzando i contenitori ricevuti in comodato d'uso da parte del soggetto gestore, e che risultano aver correttamente svolto tale attività nel corso dell'anno solare sulla base di quanto accertato dal soggetto gestore del servizio. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta al soggetto gestore di verifica del corretto svolgimento del processo di compostaggio da effettuarsi almeno una volta nel corso dell'anno solare interessato e presentare apposita richiesta al comune per l'applicazione della riduzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata dell'attestazione di verifica del soggetto gestore ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta verifica da parte del soggetto gestore. Nel caso in cui venga segnalato il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio la riduzione non sarà comunque accordata.

3. La riduzione di cui al presente articolo, cumulata con tutte le altre riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare della quota variabile stessa.

ART. 27

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo, sia nella parte fissa che in quella variabile, per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare **e di 1/3 se l'utilizzo non supera i 240 giorni nel corso dell'anno solare. Le riduzioni di cui al periodo precedente competono solo se le** condizioni di cui sopra risultino da apposita segnalazione effettuata ai competenti uffici oppure da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Per il primo anno di applicazione del tributo la riduzione decorre dal medesimo anno ove richiesta entro il termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 28

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI

1. In osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, si tiene conto del costo delle riduzioni previste dai precedenti articoli da 19 a 27 in modo che il gettito del tributo al netto delle riduzioni stesse garantisca la copertura integrale dei costi inseriti nel piano finanziario.

ART. 29

ESENZIONI DAL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

- a) le imprese che riutilizzano come bene strumentale per lo svolgimento della propria attività economica fabbricati o porzioni di essi in precedenza utilizzati da altri soggetti e

successivamente dismessi o comunque non utilizzati da almeno 1 anno, come comprovato dalle comunicazioni effettuate al registro delle imprese o agli uffici competenti e dalla mancanza di una posizione attiva ai fini TARI a seguito di denuncia di cessata occupazione o di variazione per sopravvenute condizioni di non tassabilità. L'esenzione opera limitatamente ai fabbricati ubicati all'interno della località del territorio comunale di Taverne-Terrioli, come identificata dalla planimetria allegata e a tre anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del tributo. La stessa spetta in favore delle imprese per le quali le predette condizioni in relazione al fabbricato o alla porzione dello stesso si verificano negli anni 2020 e 2021. L'ammissione di nuovi soggetti al beneficio dell'esenzione avviene solo a condizione che non sia raggiunto il limite massimo di importo del costo complessivo annuale dell'esenzione indicato nel piano finanziario del tributo o nella deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo, tenuto conto del costo dell'esenzioni già in essere. L'esenzione è accordata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34;

- b) le piccole imprese e le microimprese, così come definite dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che iniziano negli anni 2020 e 2021 il possesso o la detenzione di locali o aree tassabili e l'effettivo utilizzo degli stessi come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati nelle zone "QSV", vale a dire nelle zone A, A1 e limitrofe del territorio comunale, così come individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 226/2011. L'esenzione opera limitatamente a tre anni dal verificarsi delle condizioni sopra indicate e nei limiti dell'importo massimo di costo complessivo annuale dell'esenzione, indicato nel piano finanziario o nella deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo, tenendo conto del costo delle esenzioni già in essere. L'esenzione dal tributo di cui alla presente lettera si applica altresì in favore dei soggetti sopra individuati che hanno iniziato il possesso o la detenzione dei locali o delle aree tassabili e li abbiano effettivamente impiegati come beni strumentali per lo svolgimento della propria attività negli anni 2016, 2017 e 2018, rispettivamente fino al 2020, 2021 e 2022, e nell'anno 2019, fino al 2021.
- c) i locali per i quali il comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, nonché gli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione o in gestione, quelli di proprietà comunale che ospitano persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune. Queste ultime situazioni dovranno essere dimostrate e accertate dal servizio di assistenza sociale;
- d) i locali destinati ed utilizzati esclusivamente per l'esercizio del culto.

2. Per fruire delle esenzioni sopra indicate i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione del tributo, alla quale deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. In tale caso è obbligo del contribuente presentare apposita dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Al fine del riconoscimento del beneficio dell'esenzione di cui alle lettere a), e b) del precedente comma 1 si procederà sulla base dell'ordine cronologico del verificarsi delle condizioni di applicazione del tributo sui locali o sulle aree interessate. Nell'ipotesi di impossibilità di riconoscimento dell'esenzione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 per il raggiungimento dei limiti di costo sarà data specifica comunicazione ai soggetti interessati.

4. Il costo delle esenzioni previste dai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell'anno di riferimento o comunque considerandolo ai fini della determinazione delle tariffe, ovvero è posto a carico del bilancio se stabilito dalla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe del tributo.

ART. 30 AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- locali o aree scoperte occupati o detenuti da associazioni, comitati, fondazioni, enti religiosi civilmente riconosciuti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di promozione sociale, volontariato, sportive, culturali, ricreative, catechesi, educazione religiosa: riduzione del 50% dell'intera tariffa. La riduzione non compete in ogni caso ai partiti ed ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni professionali o di categoria, a tutte le associazioni od altri organismi che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, ai circoli privati ed alle associazioni che dispongano limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati. La riduzione di cui al presente comma è incrementata al 70% nell'ipotesi in cui vengano stipulati appositi accordi tra il soggetto utilizzatore ed il comune che consentano a quest'ultimo l'utilizzo diretto gratuito dei predetti locali/aree per le proprie finalità o in favore di altri soggetti individuati dallo stesso comune.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa dietro specifica domanda dell'interessato alla quale devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla sua fruizione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria o di variazione.

3. La riduzione di cui al precedente comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La medesima cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Il costo della riduzione di cui ai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell'anno di riferimento o comunque considerandolo ai fini della determinazione delle tariffe, ovvero è posto a carico del bilancio se stabilito dalla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe del tributo.

5. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale può essere prevista annualmente la riduzione della tariffa del tributo relativamente all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, in favore dei soggetti passivi persone fisiche aventi un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore ai limiti appositamente fissati.

6. La riduzione di cui al precedente comma 5, nel limite massimo di spesa annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, è concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, correlata dall'attestazione ISEE in corso di validità, entro il termine appositamente fissato, a pena di decadenza. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della riduzione richiesta dai soggetti interessati superi il limite massimo di spesa indicato nel periodo precedente, la riduzione verrà accordata in favore dei soggetti con valore ISEE più basso, mediante approvazione di apposita graduatoria, fino a concorrenza del predetto limite massimo. Il provvedimento della Giunta comunale stabilisce l'importo massimo del valore ISEE previsto per la fruizione della riduzione di cui al precedente comma precedente, anche creando diversi scaglioni, il limite massimo di spesa complessiva, la percentuale di riduzione del tributo, anche eventualmente differenziata per scaglioni di ISEE, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle richieste.

ART. 31 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l'indice di utilizzo medio della struttura dell'anno solare, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore ai limiti sotto riportati, hanno diritto alla riduzione della parte variabile del tributo determinata come segue:

- a. percentuale inferiore o pari al 30%: riduzione 60%;
 - b. percentuale superiore al 30% fino al 40%: riduzione 40%;
 - c. percentuale superiore al 40% fino al 50%: riduzione 20%.
2. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento dell'indice di utilizzo della struttura, allegando alla medesima la documentazione ufficiale comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell'anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 il numero complessivo dei posti letto disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell'anno.
3. La riduzione di cui al comma 1 sarà riconosciuta a consuntivo a valere sul tributo dovuto per l'anno successivo. In caso di incapienza si provvederà al rimborso.
4. Il comune provvederà alla verifica presso gli uffici competenti dei dati dichiarati ed in caso di infedeltà si procederà al recupero della riduzione eventualmente concessa, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
5. Per i locali destinati a parcheggio di attività economiche il tributo è ridotto del 70%.
6. Le attività agrituristiche beneficiano della seguente riduzione dei coefficienti di determinazione del tributo (Kc e Kd) rispetto a quelli determinati per le attività alberghiere, come segue:
- numero di posti letto fino a 10: riduzione del 50%
 - numero di posti letto da 10 a 20: riduzione del 40%
 - numero di posti letto da 20 a 30: riduzione del 30%
 - numero di posti letto superiore a 30 nessuna riduzione.
7. Il costo delle riduzioni di cui ai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell'anno di riferimento.

ART. 32

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE PER L'EMERGENZA COVID-19

1. Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, avevano già riaperto, individuate dalla tabella 1a) riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per il medesimo anno 2020:

- a. ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 16,66%, la quale assorbe gli effetti della riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della citata deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020;
- b. ad una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 16,66%, come ulteriore agevolazione comunale ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Le riduzioni di cui al presente comma sono applicate dal Comune alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nella tabella 1a) riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020.

2. Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, non avevano ancora riaperto, individuate dalla tabella 1b) riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l'anno 2020:

- a. ad una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%, equivalente alla riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della citata deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020;
- b. ad una riduzione della parte fissa del 25%, come ulteriore agevolazione comunale ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Le riduzioni di cui al presente comma sono applicate dal Comune alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nella tabella 1b) riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020.

3. Le utenze non domestiche che non risultano immediatamente riconducibili alle categorie che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, individuate dalla tabella 2) riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l'anno 2020 ad una riduzione della parte variabile e di quella fissa della tariffa determinata come segue:

- Giorni di sospensione fino a 15: nessuna riduzione
- Giorni di sospensione da 16 a 45: 8,33%
- Giorni di sospensione da 46 a 75: 16,66%
- Giorni di sospensione da 76 a 105: 25%
- Giorni di sospensione superiori a 105: 33,33%.

4. In caso di mancato intervento dell'Ente territorialmente competente entro il 30/09/2020, la riduzione di cui al precedente comma viene riconosciuta alle utenze non domestiche che hanno presentato apposita istanza al Comune, nella quale viene attestato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 l'obbligo di sospensione dell'attività ai sensi dei provvedimenti governativi o locali per effetto dell'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del COVID-19 e l'effettiva sospensione della stessa, oltre che il numero dei giorni di sospensione della medesima nel corso dell'anno 2020. L'istanza deve essere presentata entro il termine del 31/10/2020, al fine di consentire l'immediata applicazione della stessa nel tributo dovuto per l'anno 2020 o comunque in ogni caso entro il 31/12/2020, a pena di decadenza.

5. Analoga riduzione a quella dei precedenti commi 3 e 4 è riconosciuta in favore delle utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, a condizione che l'utenza non domestica presenti apposita istanza al Comune, nella quale viene attestata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 l'effettiva sospensione volontaria dell'attività ed il relativo periodo di durata della stessa, specificando altresì se durante tale periodo i locali siano stati utilizzati per lo svolgimento di attività a domicilio dei clienti. In quest'ultimo caso la riduzione di cui al presente comma è decurtata del 20%. L'istanza deve essere presentata entro il termine del 31/10/2020, al fine di consentire l'immediata applicazione della stessa nel tributo dovuto per l'anno 2020 o comunque in ogni caso entro il 31/12/2020, a pena di decadenza. Quanto previsto dal presente comma è applicato salva diversa determinazione dell'Ente territorialmente competente (AURI), adottata entro il 30/09/2020, secondo quanto previsto dall'art. 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo sono calcolate sul tributo relativo all'anno 2020, al lordo delle riduzioni di cui agli art. 24, 25, 26 e 31, comma 1, del presente regolamento ed al netto di altre eventuali riduzioni spettanti. Il costo delle riduzioni di cui ai commi precedenti è finanziato con apposito stanziamento di spesa del bilancio comunale.

ART. 33 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 2, scelte tra quelle più favorevoli, oltre comunque a quella prevista dal comma 5-bis dell'art. 31 ed a quella di cui all'art. 32. La seconda riduzione opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della prima.

ART. 34 RIDUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA COLLETTIVITÀ LOCALE ALLA CURA ED ALLA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

1. Alle associazioni di cittadini ed ai cittadini che hanno svolto efficacemente le attività o i servizi previsti nell'ambito dei patti di collaborazione e degli interventi previsti dal regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni

urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 31/03/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una riduzione della tassa sui rifiuti qualora dette attività, servizi o interventi siano inerenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. La misura della riduzione, comunque non superiore al 50% del tributo dovuto per ogni anno, è stabilita secondo il livello di intensità dell'intervento condiviso, come segue:

- a. Intervento di cura occasionale: 10% del tributo;
- b. Interventi di cura costante e continuativa: 35% del tributo;
- c. Gestione condivisa e rigenerazione: 50% del tributo.

3. La riduzione è commisurata al tributo dovuto, al netto delle eventuali altre riduzioni/agevolazioni spettanti al contribuente, relativo all'anno in cui sono stati effettuati le attività, i servizi o gli interventi previsti dal comma 1, mediante decurtazione del tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso nel caso di incapienza di quest'ultimo.

4. La riduzione è comunque concessa a consuntivo, sulla base dell'efficace svolgimento dell'attività/servizio/intervento, certificato secondo le modalità previste dalla regolamento richiamato nel precedente comma 1 ed in particolare dall'art. 17 dello stesso, e compete per un periodo massimo pari a quello della durata del progetto, comunque non superiore a tre anni, nel limite massimo dello stanziamento appositamente previsto a tal fine nel piano esecutivo di gestione. Nel caso in cui lo stanziamento non sia sufficiente alla copertura degli oneri relativi a tutte le riduzioni potenzialmente spettanti, queste saranno accordate previa riduzione proporzionale delle stesse.

Sezione V – Tributo giornaliero, tributo provinciale e riscossione

ART. 35 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero del canone previsto dall'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160 o di quello di cui al comma 838 del medesimo articolo, dal momento della loro entrata in vigore.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, il tributo giornaliero è sostituito dal canone di cui al comma 837 del medesimo articolo con riferimento alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 citato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del canone anzidetto.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 19 (mancato svolgimento del servizio), 20 (zone non servite), 24 (riciclo autonomo), 28 e 29. Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 36 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia o stabilito dalla legge.

ART. 37 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24) o altre forme ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, come stabilito dalla determinazione di approvazione della lista di carico del tributo.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può

essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibili sugli elenchi ufficiali delle PEC. L'avviso di pagamento riporta inoltre tutti gli altri elementi richiesti ai fini della trasparenza dalla deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31/10/2019 ed eventuali altri successivi provvedimenti della medesima Autorità, secondo la decorrenza stabilita dalla legge o dalla medesima Autorità.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi scadenze 31 maggio, 31 agosto e 2 dicembre dell'anno di riferimento del tributo o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo. Le scadenze annuali del tributo possono essere modificate in caso di particolari esigenze o comunque per consentire ai contribuenti di ricevere gli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, il versamento delle rate scadenti prima del 1 dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente. Il versamento delle rate scadenti dopo il 1 dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, con conguaglio su quanto già versato.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'invio dell'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvede all'invio di appositi avvisi di pagamento all'inizio dell'anno successivo. In tale caso il tributo può essere versato in tre rate con scadenze indicate nell'avviso medesimo, stabilite dalla determinazione di approvazione della lista di carico.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Per il tributo giornaliero di cui al precedente art. 34 del presente regolamento non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 2 euro per anno d'imposta.

7. Fino all'applicabilità delle norme previste dall'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificate dall'art. 58-bis del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 41, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative.

Sezione VI – Dichiarazione e rimborsi

ART. 38 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla **tassa sui rifiuti** entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni, agevolazioni, riduzioni o esclusioni di superfici, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esenzioni, agevolazioni, riduzioni o dell'esclusione di superfici.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r inviata in via telematica con posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di avvenuta consegna al destinatario nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
6. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) del dichiarante, il numero degli occupanti e le generalità di eventuali soggetti occupanti non residenti;
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) e il numero ed i dati anagrafici dei soggetti occupanti l'utenza;
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- f. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;

- g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.

Utenze non domestiche

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);
- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- e. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione della tassa sui rifiuti, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) o della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/07/2000, n. 212.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 39 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione del credito sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate. La compensazione in ogni caso può avvenire solo con le somme dovute per il medesimo tributo a cui si riferisce il credito.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Sezione VII – Controlli, accertamenti e riscossione coattiva

ART. 40 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 41 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del

versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento emesso dopo il 1° gennaio 2020 è disciplinato dalle norme contenute nell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità per le quali non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è intervenuta la loro definitività.

ART. 42

POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI E INCENTIVI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE TRIBUTI.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, una quota non superiore al 5% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della tassa sui rifiuti, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, è destinata, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dal Segretario generale/Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, secondo le direttive impartite dalla norma di legge.

ART. 43

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa sui rifiuti risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 39, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 44
CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.
2. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218.

ART. 45
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 41, entro il termine per la presentazione del ricorso, l'avviso di accertamento acquista efficacia esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160. La riscossione coattiva del tributo è affidata al soggetto individuato da apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, ovvero in mancanza è effettuata direttamente dal Comune secondo le norme di legge vigenti.

ART. 46
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Sezione VIII – Disposizioni finali

ART. 47

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 e del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.).

ART. 48

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 49

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020 e sostituisce le norme del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla tassa sui rifiuti, le quali restano comunque in vigore relativamente ai periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento fino al 2019, fatte salve le modificazioni apportate dalla Legge 27/12/2019, n. 160 in materia di accertamento esecutivo e di riscossione coattiva.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 50

NORME TRANSITORIE

1. Il tributo giornaliero di cui all'articolo 34 del presente regolamento non è dovuto, relativamente al periodo 01/05/2020-31/10/2020, per le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 181 del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34. Il medesimo tributo non è altresì dovuto dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25/08/1991, n. 287, titolari di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico in essere nel periodo 08/03/2020-30/04/2020, relativamente alle occupazioni riferite al predetto periodo.

2. Il tributo giornaliero di cui all'art. 34 del presente regolamento non è dovuto altresì per le occupazioni realizzate dai titolari di concessioni di posteggio nei mercati comunali o di concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento di fiere e mercati, obbligati nel 2020 alla sospensione dell'attività in seguito ai provvedimenti governativi e locali legati all'emergenza sanitaria COVID-19, limitatamente al predetto periodo di sospensione.

3. Il costo delle predette esenzioni è finanziato con apposito stanziamento del bilancio comunale.

4. Per l'anno 2020 le scadenze del tributo sono fissate al 30/09/2020, al 30/11/2020 ed al 31/01/2021. Il tributo dovuto sulle prime 2 rate è determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenendo conto delle situazione dell'anno 2020, in misura almeno pari al 60% complessivo del tributo annuale. Sulla rata scadente il 31/01/2021 sarà effettuato il conguaglio applicando le tariffe deliberate per l'anno 2020.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categorie utenze non domestiche
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari e simili
06. Autosaloni, esposizioni, parti comuni
07. Alberghi con ristorante, inclusi agriturismi
08. Alberghi senza ristorante, inclusi agriturismi
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO 2

PLANIMETRIA TERRITORIO COMUNALE TAVERNE-TERRIOLI (Rif. Art. 29)

